D 16804/09

COMUNE DI PAVIA
Protocollo Generale
Nr. 0016804-2009 I
del 20/07/2009

COMUNE DI PAVIA
20 LUG 2009
UFFICIO PROTOCOLLO

COMUNE DI PAVIA

Prot. Gen. N.

IL SINDACO

Vista la Legge R. L. 30 aprile 2009 n. 8 "Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda";
Visto l'art. 3 della sopra citata legge n.8/09 "Orari e pubblicità" che fissa la fascia oraria di apertura delle attività dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei Comuni;
Considerata la possibilità, da parte dei Comuni, di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità della città il relazione alle caratteristiche del territorio, alla tipologia artigianale ed al periodo dell'anno;
Viste le richieste di deroga all'orario, pervenute da alcuni imprenditori del settore;
Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese artigiane;
Visto l'art.50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.
Emana la seguente

ORDINANZA

1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare, che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda, possono restare aperti **dalle ore 6.00 alle ore 1.00** del giorno successivo. **Nel periodo 1° giugno - 30 settembre l'orario di chiusura degli esercizi potrà essere protratto fino alle ore 2,00.**

2. Nel rispetto di tali fasce orarie, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura del proprio esercizio ed è tenuto a renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, vidimati dal Servizio Gestione Attività Produttive del Comune.

3. L'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita alle attività artigianali di che trattasi, purché esercitate in forma esclusiva o prevalente. Per prevalente si intende l'attività esercitata su almeno l'80% della superficie del locale.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza e la violazione della disciplina degli orari comportano le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 4 della Legge R.L. 30 aprile 2009 n. 8 e s.m.i.

La presente ordinanza si applica con decorrenza immediata e fino a nuovo provvedimento in materia.

Pavia, 17 luglio 2009

IL SINDACO
ALESSANDRO CATTANEO